

REGOLAMENTO (CE) N. 1146/2001 DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 2001
che istituisce misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune del Consiglio 2001/357/PESC, del 7 maggio 2001, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 marzo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1343(2001), in appresso denominata UNSCR 1343(2001), in cui si dice seriamente preoccupato per il ruolo svolto dalle autorità liberiane nel conflitto in Sierra Leone.
- (2) Il Consiglio di sicurezza ha deciso, tra l'altro, che tutti gli Stati dovrebbero prendere le misure necessarie per impedire che vengano fornite alla Liberia assistenza o formazione tecnica per attività militari in relazione alla fornitura, fabbricazione, manutenzione o uso di armamenti e materiale bellico. Il 14 maggio 2001 il CSNU ha stabilito che le autorità liberiane non hanno ottemperato alle sue richieste. Dovrebbero quindi essere adottate le misure necessarie per impedire l'importazione diretta o indiretta di tutti i diamanti grezzi dalla Liberia, indipendentemente dall'origine.
- (3) Dato che alcune di queste misure rientrano nell'ambito del trattato, e soprattutto per evitare distorsioni di concorrenza, occorre una normativa comunitaria che attui le decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità comprende i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.
- (4) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il regolamento stesso, come pure collaborare con il Comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001), in particolare fornendogli informazioni.

- (5) Occorrerebbe prevedere l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e gli Stati membri dovrebbero imporre sanzioni adeguate a tal fine. È inoltre auspicabile che le sanzioni per violazione delle disposizioni del presente regolamento possano essere imposte a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e che gli Stati membri istituiscano procedimenti contro qualsiasi persona, entità o organismo posto sotto la loro giurisdizione, che abbia violato una o più di dette disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo l'esercizio dei propri poteri da parte degli Stati membri, è vietato fornire alla Liberia formazione o assistenza tecnica per la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e materiale bellico di qualsiasi tipo, comprese le armi e le munizioni, i veicoli e le attrezzature militari, le attrezzature paramilitari e i relativi pezzi di ricambio.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica qualora il Comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001) abbia concesso preventivamente una deroga. Le deroghe in questione sono ottenute tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

1. Sono vietate tutte le importazioni dirette o indirette nella Comunità di diamanti grezzi dalla Liberia, indipendentemente dall'origine.

2. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato 1 per allinearli alle eventuali modifiche apportate alla nomenclatura combinata.

Articolo 3

Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il Comitato istituito dal paragrafo 14 dell'UNSCR 1343(2001) ai fini dell'effettiva applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1.